

LA TESTIMONIANZA DELLA VITTIMA VULNERABILE

La psicologia in ausilio alle vittime di violenza domestica

Silvia Sgarro

Abstract. Nei procedimenti penali la persona offesa può acquisire anche la qualifica di testimone e, poiché la sua sola deposizione testimoniale è idonea a fondare il convincimento del giudice per affermare la responsabilità dell'imputato, è fondamentale sottoporre la vittima ad indagini per verificarne l'attendibilità. Con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, nel nostro ordinamento giuridico, è stata introdotta la figura della c.d. vittima vulnerabile e per la raccolta delle sue dichiarazioni è opportuno avvalersi di un esperto in psicologia che, attraverso l'intervista investigativa, possa assicurare, dal punto di vista giuridico, maggior genuinità della prova e dal punto di vista psicologico, maggior protezione alla vittima dalla vittimizzazione secondaria. Tale condizione di particolare vulnerabilità potrebbe essere riconosciuta alle vittime di violenza domestica che, seppur hanno ottenuto maggior tutela con l'introduzione della Legge 19 luglio 2019, n. 69 – c.d. Codice Rosso – sono ancora sprovviste di garanzie di protezione da ulteriori traumi psico-fisici.

Parole chiave: Testimonianza, Vittima vulnerabile, Violenza domestica, Psicologia della comunicazione, Intervista investigativa, Codice Rosso

Sommario: 1. *La testimonianza* – 2. *La vittima vulnerabile* – 3. *La raccolta delle dichiarazioni di vittime vulnerabili* – 4. *La violenza domestica* – 5. *Conclusioni*

Il fenomeno della violenza domestica è ancora troppo diffuso e, per le modalità in cui si presenta, è difficile da contrastare con misure preventive. Tuttavia, ciò che può

essere contenuto è il rischio della vittima di subire ulteriori danni o ingiustizie, dopo essersi rivolta alle autorità. Per questa ragione, si è scelto di evidenziare le possibili strategie per tutelare la salute psico-fisica di chi subisce violenza e, allo stesso tempo, garantire l'attendibilità della prova dichiarativa per la ricerca della verità, anche attraverso l'ausilio della psicologia della comunicazione.

1. LA TESTIMONIANZA

La testimonianza è un istituto giuridico previsto dal libro terzo del Codice di Procedura Penale, appartenente ai mezzi di prova che offrono al giudice risultati direttamente apprezzabili per fondare il proprio convincimento. Ogni soggetto, chiamato a rendere dichiarazioni durante un processo penale, può essere sottoposto ad accertamenti da parte del giudice disposti al fine di valutarne l'attendibilità, verificando la sua idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza. Uno degli strumenti a disposizione dell'organo giudicante per questa attività è la perizia, anch'essa mezzo di prova, consistente in un'analisi svolta da un esperto su un argomento di cui ha cognizione e nel caso specifico trattasi di un esperto in psicologia. Lo psicologo dovrà procedere all'analisi avendo riguardo dei criteri generici stabiliti dalla cosiddetta *psicologia della testimonianza* (Musatti, 1931) che consentono un orientamento nel campo della probabilità. Uno dei fattori delineati dalla materia, di cui l'esperto dovrà tenere conto nello svolgimento della propria valutazione, è la trasformazione che subisce il ricordo nel tempo che intercorre tra la percezione del fatto e la deposizione: infatti nel processo di formazione di una testimonianza, si differenziano una fase percettiva ed una di latenza mnestica in cui l'elemento osservato può essere modificato. Un altro fattore è poi il rapporto tra il testimone e chi ascolta, infatti dichiarazioni sullo stesso fatto, rese dallo stesso soggetto ma in due momenti diversi, a due operatori diversi, potrebbero risultare differenti ed essere passibili di contestazioni.

Anche la persona offesa dal reato può acquisire la qualifica di testimone e il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un incidente probatorio "speciale" quale misura a garanzia dell'offeso, anche se manca in capo a questo la titolarità diretta. Nel dettaglio, l'articolo 392 c.p.p. rubricato "*Incidente probatorio*", ovvero un istituto giuridico che consente l'acquisizione e la formazione anticipata delle prove rispetto alla fase

dibattimentale, prevede ora al comma 1 lettera f) la possibilità di procedere con incidente probatorio ad una perizia quando *lo stato della persona è soggetto a modificazioni non evitabili* e al comma 1 *bis* la possibilità di utilizzare l'istituto per l'assunzione della testimonianza della persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità.

Per quanto riguarda lo stato della persona soggetto a modificazioni non evitabili, è chiaro come sia ineludibile nel processo psichico di formazione della testimonianza che vi siano delle trasformazioni del ricordo, indipendenti dalla volontà del soggetto, ed è ancora più evidente, come si vedrà, che ciò avvenga nelle vittime del reato di cui all'articolo 572 del Codice Penale, la c.d. violenza domestica, in cui le vittime continuano a subire condizionamenti durante tutto il procedimento penale a causa del legale con l'attore del sopruso che rischiano di minare la loro credibilità a causa di deposizioni non coerenti o ritrattazioni.

È fondamentale comprendere che le proprie aspettative di verità non hanno nulla a che vedere con la sincerità dell'altro. L'ambito di competenza del vero e del falso non è delimitabile e nell'esaminare un testimone bisogna rintracciare la sincerità e non aspettarsi che tutto quello detto dal dichiarante corrisponda ad una verità supposta. A tal proposito è importante evidenziare – come è stato giustamente osservato (Gulotta, 1996, p. 12) – <<il paradosso contenuto nell'articolo 497, comma 2, del Codice di Procedura Penale: si chiede al testimone di dichiarare che tutto quello che dirà è vero, senza considerare che ciò che crediamo essere vero, non è la verità>>.

Per rintracciare la sincerità del teste sarebbe opportuno avvalersi di un esperto in psicologia che abbia delle competenze anche nell'analisi della comunicazione, intesa come un processo di trasmissione di un'informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio. È possibile distinguere tre forme di comunicazione: verbale, ovvero ciò che viene espresso con le parole, non verbale, ovvero ciò che non viene espresso con le parole ma riprodotto per immagini utilizzando il proprio corpo e paraverbale, che riguarda il modo in cui qualcosa viene espresso e dunque il tono, il ritmo, il volume della voce, le pause, il silenzio. Nella trasmissione di un'informazione, la discrepanza tra i diversi sistemi comunicativi è un indizio molto importante da considerare, per stabilire

l'attendibilità della dichiarazione fornita. In particolare, la connessione tra la comunicazione non verbale e la dichiarazione presumibilmente mendace risiede nel fatto che la parte comunicativa non verbale è molto difficile da controllare e di conseguenza rappresenta quasi sempre le reali intenzioni di un individuo, mostrando in caso di comportamento ingannevole, segnali evidenti di contraddizione con la parte verbale oppure delle lievi incongruenze. Tale discrepanza è dovuta al fallimento dei meccanismi del controllo espressivo di quelle emozioni che entrano in gioco nelle bugie (Ekman, 1995), in quanto queste sono vissute passivamente ed è difficile impedire che i segni rivelatori delle stesse siano manifesti e, nel caso si riescano comunque a nascondere, possono scorgersi indizi comportamentali che rendono visibili i sentimenti celati, volontariamente o involontariamente, dall'individuo. Un importante indizio mimico è dato dai muscoli facciali involontari: vi sono emozioni che interessano muscoli del volto non accessibili al controllo volontario e dunque inibirne l'espressione o falsificarla risulta difficile. È proprio nel volto che si manifestano i segnali più brevi delle emozioni, quali le microespressioni, che forniscono il quadro completo del sentimento nascosto ma sono visibili solo per un quarto di secondo e le espressioni soffocate, che durano più a lungo ma sono meno complete delle prime e imparando a conoscerle e riconoscerle, è possibile comprendere il reale sentimento nascosto o meglio, la famiglia di emozioni cui appartiene (Ekman, 2008). La maschera usata più spesso per nascondere la reale emozione è il sorriso.

Anche dal sistema vegetativo possono emergere indizi: il sistema nervoso autonomo produce alterazioni somatiche involontarie nella respirazione, nella frequenza della deglutizione e nella sudorazione quando c'è un'eccitazione emotiva e la misurazione di questi cambiamenti è alla base del poligrafo, la c.d. "macchina della verità" (Ekman, 1995).

Tuttavia gli studi sulla comunicazione non verbale sono relativamente recenti e poiché nessun indizio di menzogna è a prova di errore e nel processo di individuazione di possibili incongruenze si è sottoposti ad un duplice pericolo, quale non credere alla verità e credere alla bugia, tali studi non possiedono un'evidenza scientifica che comporti una certezza statisticamente accettabile. Pertanto risultano non ancora validi a livello processuale. Infatti, nell'analisi di

questa forma di comunicazione sono frequenti il c.d. errore di Otello, dovuto ai preconcetti sul soggetto audito, i quali creano la convinzione che le emozioni abbiano un'unica fonte e il c.d. effetto Brokaw, dovuto a giudizi assoluti espressi senza considerare che alcuni soggetti possano esprimersi quotidianamente in quel modo, ritenuto invece indizio di menzogna. Ed è proprio la prima tipologia di errore quella più insidiosa in una testimonianza della persona offesa poiché non viene presa in considerazione la possibilità che un segno d'emozione non sia indizio di menzogna, ma dei sentimenti della persona sincera di fronte a sospetti ingiusti: ad esempio, viene riconosciuta l'emozione "paura", ma ci si convince che questa sia dovuta alla paura di essere scoperti anziché alla più probabile paura di non essere creduti.

Inoltre nel nostro sistema giuridico è presente l'articolo 188 c.p.p. relativo alla libertà morale della persona nell'assunzione della prova, secondo cui non è possibile utilizzare metodi o tecniche che possano influire sulla libertà di autodeterminazione o alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti, proibendo di fatto oltre che l'utilizzo del poligrafo, anche l'analisi della comunicazione non verbale per rintracciare indizi di menzogna nel testimone.

Nulla vieta, però, che quest'ultimo strumento possa essere usato nella fase procedimentale per orientare le indagini e soprattutto per supportare le vittime di reati come la violenza domestica, in cui oltre al danno derivante dall'aggressione vi è anche quello derivante dal legame con l'autore del sopruso che è di tipo familiare o di affidamento. In quest'ultimo caso la comunicazione non verbale sarebbe utile per stabilire un rapporto emotivo con la vittima e scorgere quelle reali emozioni di cui probabilmente neanche lei stessa è cosciente.

2. LA VITTIMA VULNERABILE

Dal 2015, nell'ordinamento giuridico italiano, è prevista una particolare categoria di persona offesa: *la vittima vulnerabile*. La figura è disciplinata dall'articolo 90 *quater* c.p.p., introdotto con il dlgs n. 212 attuativo della direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che mira sia a garantire a queste, informazione, assistenza e protezione adeguate, a prescindere dall'esistenza di un accertamento penale, sia ad offrire loro

la possibilità di partecipare al procedimento penale (Delvecchio, 2017). L'articolo in questione nello specifico dispone: *“Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”*.

Dunque, nei reati di maltrattamenti contro familiari, ovvero di violenza domestica, in cui è evidente che il fatto è commesso con violenza alla persona, e che questa sia affettivamente dipendente dall'autore del reato, sarebbe opportuno riferirsi al soggetto passivo come *“vittima vulnerabile”*, assicurandogli tutte le garanzie di tutela previste dall'ordinamento per questa categoria.

Tuttavia tale condizione non è riconosciuta automaticamente, ma viene valutata caso per caso dall'autorità giudiziaria, che non sempre possiede le competenze necessarie per effettuare l'accertamento, rischiando di lasciare prive di tutela quelle persone offese le cui caratteristiche non rientrano nei rigidi criteri previsti dell'articolo 90 *quater* c.p.p., molto più stringenti di quelli previsti dalla direttiva europea. Infatti, quest'ultima, al paragrafo 3 dell'articolo 22, inerente la valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione, dispone espressamente che sono oggetto di debita considerazione *le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette*, oltre che di altri reati.

A sostegno della particolare condizione di vulnerabilità di ogni vittima di violenza domestica, a prescindere dal riconoscimento ufficiale, vi è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta *contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* aperta alla firma nel 2011 ad Istanbul e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale prevede all'articolo 56 l'utilizzo di misure di protezione destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari. Il fine principale delle innovative riforme europee è

evitare ulteriori vittimizzazioni: oltre alla vittimizzazione primaria, ovvero l'insieme delle conseguenze derivanti dal danno criminale, c'è il rischio della c.d. *vittimizzazione secondaria*, derivante dall'attività giudiziaria discrezionale, seppur lecita, nel corso del procedimento. La prima fonte di vittimizzazione secondaria che potrebbe causare ulteriori danni alla vittima, è la sua audizione, in quanto costituisce un momento di forte stress psicologico, soprattutto nel caso di quelle vittime definite *vulnerabili* in cui viene messo a repentaglio l'equilibrio psico-fisico, pertanto è fondamentale creare una rete di protezione tale da proteggerle e garantire la genuinità della testimonianza. Altre fonte di vittimizzazione secondaria è poi l'omessa protezione, infatti l'adozione di provvedimenti cautelari è rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero che – come osservato dall'autrice (Delvecchio, 2017, p. 101) – «in caso di condotta omissiva, potrebbe causare alla persona offesa ulteriori traumi dovuti alla pressione psicologica di intimidazioni e minacce, o peggio alla reiterazione e all'aggravamento del reato». È fonte di vittimizzazione secondaria anche l'eccessiva durata dei processi penali in quanto causano nel soggetto offeso un senso di abbandono e di frustrazione che ricadano sulla sua stabilità psicologica ed emotiva.

Oltre alla vittimizzazione da reato e a quella da processo, vi è una terza vittimizzazione: quella da mass media (Delvecchio, 2017). In particolare, la persona offesa, cui è riconosciuta la condizione di vulnerabilità, è fragile psicologicamente, quindi necessita di quella riservatezza e protezione che, l'intrusione dei media negli aspetti più intimi della sua vita privata, non le permette di avere. Essere esposti al giudizio degli altri, rendere pubblica l'esperienza drammatica vissuta, può portare la vittima a subire una ennesima violenza.

Nell'ottica europea la vita privata della vittima dovrebbe essere garantita dall'autorità giudiziaria fin dal primo contatto, tuttavia, nel recepire tale direttiva, il legislatore delegato non ha introdotto alcuna disposizione a garanzia della *privacy* e della riservatezza delle vittime, lasciandole, ancora una volta, prive di effettiva tutela. È evidente come nel Paese la vittima sia considerata ancora una semplice comparsa all'interno del paradigma processuale.

Vista la mancanza legislativa nel prevenire la vittimizzazione secondaria, spetta agli operatori di polizia giudiziaria, ai magistrati, e agli altri organi preposti, acquisire

le competenze necessarie ad equilibrare le esigenze vittimologiche e quelle di buona amministrazione del sistema giudiziario, attraverso un percorso di formazione e l'adozione di linee guida.

3. LA RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DI VITTIME VULNERABILI

Il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, ha introdotto la previsione della figura di un esperto in ausilio alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero per la raccolta delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, senza definire né il ruolo dello psicologo né le modalità operative né quelle procedurali della raccolta stessa.

A tal proposito, l'Ordine degli Psicologi del Lazio (Cuzzocrea, Scali, 2019) è intervenuto stabilendo delle buone prassi per meglio orientare l'attività dei consulenti, prevedendo per la raccolta delle dichiarazioni l'utilizzo dell'*intervista investigativa*, mediante cui è possibile rievocare il ricordo della vittima quanto più accurato e completo possibile sull'oggetto dell'indagine per renderlo valido come prova. Inoltre, il suddetto Ordine degli Psicologi, ha delineato anche il contesto in cui deve avvenire l'audizione della vittima: deve essere un luogo "neutro" rispetto all'ambiente giudiziario, privo di riferimenti e distrazioni, separato, attraverso uno specchio unidirezionale, dal luogo in cui avviene la verbalizzazione e la video registrazione della dichiarazione e, nel caso non fosse possibile utilizzare due locali, è necessario che il contatto oculare privilegiato della vittima sia l'esperto, ed è opportuno concludere l'atto nel più breve tempo possibile (Cuzzocrea, Scali, 2019, p. 11-12).

Il procedimento previsto per l'intervista si articola in quattro fasi: *costruzione del rapporto*, in cui generalmente si osserva la vittima cercando di metterla a proprio agio con domande sulla vita quotidiana per capirne le emozioni e costruire una baseline da cui partire. Questa fase è utile per evitare l'effetto Brokaw; *narrazione libera*, in cui viene invitata la vittima ad esporre liberamente cosa ricorda senza interruzioni, rispettando i momenti di silenzio. È in questa fase che si osservano gli eventuali indizi di incongruenza tra le varie forme di comunicazione ed è importante non avere fretta e mostrare la propria disponibilità all'ascolto; *narrazione guidata*,

in cui l'esperto formula domande per chiarire alcuni aspetti emersi nella fase precedente e utili ai fini investigativi. È fondamentale evitare domande suggestive che possano alterare i ricordi o le risposte del dichiarante e devono essere approfonditi quegli elementi comunicativi riscontrati nell'osservazione precedentemente. Ad esempio ci si accorge, durante l'ascolto, che la descrizione di un determinato evento ha suscitato nel narratore un'emozione non coerente con il costruito verbale, ed è proprio questo il momento in cui ci si focalizza su quell'evento, andando a ricercare la fonte di tale discrepanza, ottenendo così una dichiarazione più completa; *chiusura dell'intervista*, in cui è necessario rassicurare e sostenere la vittima vista la situazione emotiva in cui si trova dopo aver rievocato i ricordi spiacevoli.

È evidente come la conoscenza degli aspetti della comunicazione non verbale può essere utile in campo forense per la ricerca della verità storica, in quanto permette di approfondire ciò che probabilmente sarebbe passato in sordina.

Per quanto riguarda il ruolo dell'esperto nell'incidente probatorio, è auspicabile, secondo le linee guida in esame, che sia lo psicologo a fornire indicazioni al giudice sull'espletamento dell'istituto con modalità che assicurino una corretta assunzione della testimonianza ma anche la tutela della persona che rende le dichiarazioni.

È fondamentale, in definitiva, per la tutela della vittima e per le finalità del processo, che l'esperto in psicologia abbia anche delle conoscenze teorico-pratiche di base di diritto e dei contesti giudiziari nei quali svolge le proprie funzioni.

4. LA VIOLENZA DOMESTICA

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la violenza domestica come <<ogni forma di abuso psicologico, fisico, sessuale, economico e comportamento coercitivo, esercitato per controllare emotivamente una persona del proprio nucleo familiare>>. Tale fenomeno è particolarmente diffuso e in base ai dati Istat del 2014, si registrano più di tre milioni di casi in Italia, inerenti atti di violenze entro le mura domestiche. Tuttavia, il dato è circoscritto alle sole vittime che hanno denunciato il fatto alle autorità. La realtà è ben diversa: molti soggetti maltrattati non parlano con nessuno per paura, per imbarazzo, per timore di non essere creduti, altri non sanno dove cercare aiuto, altri ancora non sanno di essere vittime di un

reato. In quest'ultimo caso è frequente nelle vittime il c.d. *autoinganno*, uno stato che ha un ruolo importante nel mantenimento del benessere e della salute mentale dell'individuo, nel quale si determina una divergenza tra ciò che colui che mente sa, sia pure a livello inconsapevole, e ciò che egli riconosce: è un'illusione positiva, importante per attivare i processi di adattamento ad eventi stressanti. In particolare, nell'autoinganno viene attivata la razionalizzazione: questa crea la motivazione per i comportamenti che servono a proteggere l'individuo, nascondendo quello che il soggetto sa di non voler sapere, e dissimulando il bisogno che innesca il meccanismo stesso. Risultato dell'autoinganno è una consapevolezza distorta che crea un senso di sicurezza e la condizione necessaria da cui dipende la razionalizzazione è la presenza simultanea di due convincimenti tra loro in contraddizione, in cui viene censurata intenzionalmente la credenza percepita come minacciosa, seppur sostenuta da elementi di prova, e portata nel campo della consapevolezza la credenza opposta, arricchita di giustificazione (Gulotta, 1996). Il mentire a se stessi, dunque, consente di pensare e agire come se i problemi reali fossero sotto controllo. Esempio di autoinganno è anche il semplice rimettere l'orologio qualche minuto in avanti per evitare ritardi, sapendo di aver spostato le lancette.

Le ragioni per cui una vittima non denuncia i soprusi sono molteplici e tra queste rientra quella riguardante la questione economica, infatti – come sostenuto dall'autore (Gulotta, 2019) – <<le donne che denunciano di più sono quelle di cultura superiore e laureate poiché una persona che ha la laurea, ha probabilmente anche la possibilità di risorse economiche che altre non hanno e se la sente di denunciare perché, quant'anche il marito fosse portato via e quindi la risorsa economica che lui portava in casa venisse meno, non importa perché ha la sua autonomia>>, di conseguenza tali donne possono occuparsi del proprio mantenimento e di quello dei loro figli, nel caso ci fossero.

La violenza domestica, però, non è un fenomeno prettamente di genere, invero è assai frequente anche nelle coppie omosessuali, in cui non vi è una relazione tra uomo e donna e dunque qual è il principio comune alla base della manifestazione di tale evento? È la relazione amorosa, una relazione che non è né stabile né

soddisfacente, come osservato (Gulotta, 2019), piena di ossimori, come pretendere che l'altro ci ami o odiarlo e sostenere di non poterci vivere senza.

È bene sottolineare che questo tipo di violenza è configurabile in diverse forme di reato previste dal Codice Penale, a seconda della condotta del soggetto attivo.

La violenza domestica protratta nel tempo, è sussunta nel reato di maltrattamenti *ex* articolo 572 c.p., e riporta delle conseguenze in coloro che l'hanno patita, sia a livello fisico ma, soprattutto, a livello psicologico, compromettendone l'autostima e la fiducia in se stessi e nel prossimo. Il bene giuridico tutelato dalla norma succitata è l'integrità psico-fisica di chi, per rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovi nella condizione di subire, proprio nei contesti in cui dovrebbe ricevere maggiore protezione, una volontà unitaria di sopraffazione e prevaricazione che la minano.

Oltre alla violenza fisica vi sono anche altre forme di violenza quali quella psicologica o economica, difficilmente registrabili e dimostrabili in sede giudiziaria. A tal proposito è necessario sottolineare che è complesso, in sede dibattimentale, trovare un equilibrio tra chi sostiene di essere maltrattato e chi viene accusato di maltrattare, soprattutto in caso di aggressione reattiva: come spesso accade, il primo afferma che ha offeso e insultato il secondo perché questo lo maltrattava, il secondo afferma che è giunto a maltrattare il primo perché offeso da questo.

Oltre a quella reattiva, sono state individuate altre 3 tipologie di aggressione (Gulotta, 2019): quella strumentale, in cui diviene strumento per ottenere un qualcosa, passionale, legata alla gelosia e predatoria che, invece, riguarda principalmente i serial killer.

A sostegno delle vittime di violenza domestica è stata emanata recentemente la Legge 19 luglio 2019, n. 69 – c.d. Codice Rosso recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” – che, seppur ha introdotto misure atte a velocizzare il procedimento penale, non prevede garanzie concrete per la protezione delle vittime, quale ad esempio la figura di un esperto come obbligatoria nella raccolta delle dichiarazioni in ausilio di chi ha subito un trauma a seguito di violenza, così come è prevista per la vittima vulnerabile.

5. CONCLUSIONI

A fronte di quanto emerso finora permane un dubbio che non è facile sciogliere: è utile denunciare la violenza subita?

Vista la mancata tutela per le vittime, il rischio di vittimizzazione secondaria, il rischio di ritorsione da parte del maltrattante, il rischio di strumentalizzazione da parte dei media, il danno di immagine dovuto alla diffusione di notizie inerenti la propria vita privata, non è forse più semplice, per chi subisce, tacere?

Ed è proprio questa la domanda che molte vittime si pongono, scegliendo, la maggior parte delle volte, la strada del silenzio.

Nonostante l'introduzione del c.d. Codice Rosso è evidente quanta poca importanza si riconosca ancora oggi nell'ordinamento nazionale, all'assistenza e alla protezione della vittima e tale impostazione alimenta la crisi di fiducia nella giustizia e nelle istituzioni, da parte dei cittadini e in particolare dei soggetti maltrattati, i quali hanno, ragionevolmente, timore di denunciare.

Allo stesso modo, però, denunce che poi si rivelano essere false, alimentano la mancanza di fiducia dell'autorità nei confronti di chi davvero è vittima, scagionando gli imputati, infatti è noto che: in *dubio pro reo*.

Inoltre, con la nuova Legge 19 luglio 2019, n. 69, c'è il rischio che i casi di false denunce possano aumentare in quanto, sulla base della sola denuncia, si può procedere, nel corso delle indagini, con misure restrittive nei confronti dei soggetti accusati. Tale garanzia diventa così uno strumento al servizio di coloro che si rivolgono alle autorità solo per allontanare dalla casa familiare il proprio convivente, che poi si rivela essere innocente: è importante, dunque, trovare un equilibrio per bilanciare i due interessi in gioco, la protezione di chi davvero è vittima e la tutela di chi è accusato ingiustamente.

È auspicabile, per concretizzare il riconoscimento e il rispetto dei diritti delle vittime di violenza e per evitare di limitare la libertà dell'indagato che non ha commesso il fatto, che il legislatore italiano intervenga con l'introduzione di alcune previsioni: innanzitutto dovrebbe prevedere come obbligatoria la figura di un esperto con competenze trasversali in psicologia e in giurisprudenza che accompagni la vittima in tutte le fasi del procedimento. Sarebbe preferibile, poi, che

qualunque operatore entrasse in contatto con chi subisce violenza, fosse formato e competente in materia di comunicazione verbale e non verbale, per cercare passaggi da approfondire che magari la mente ha rimosso ma che l'inconscio tira fuori tramite il non verbale, in quanto questa parte essendo difficile da controllare intenzionalmente rappresenta – come si è visto – quasi sempre le reali intenzioni di un individuo. Con tali conoscenze, l'operatore potrebbe risultare maggiormente agevolato nello stabilire un rapporto empatico con la vittima, ed ottenere da questa informazioni quanto più possibile attendibili.

Fondamentale sarebbe poi il riconoscimento *de plano* della condizione di particolare vulnerabilità, consentendo alla persona offesa di avere accesso a tutte le garanzie previste per la vittima vulnerabile e l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime per aiutarle economicamente.

Solo con tali premesse chi subisce violenza potrebbe sentirsi al sicuro e decidere di rivolgersi alle autorità: in questa diversa ottica troverebbe utilità la denuncia.

BIBLIOGRAFIA

Libri:

- DELVECCHIO, F. (2017), *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, Wolters Kluwer Italia Srl, Milano, Padova.
- EKMAN, P. (1995), *I volti della menzogna. Gli indizi dell'inganno nei rapporti interpersonali*, Giunti Gruppo Editoriale, Firenze.
- EKMAN, P. (2008), *Te lo leggo in faccia. Riconoscere le emozioni anche quando sono nascoste*, Edizioni Amrita, Torino.
- GULOTTA, G. (1996), *Trattato della menzogna e dell'inganno*, Giuffrè Editore, Milano.
- MUSATTI, L. C. (1931), *Elementi di psicologia della testimonianza*, Liviana Editrice, Padova.

Articoli scientifici:

- CUZZOCREA, V., SCALI M. (a cura di) (2019), *Le buone prassi. Raccolta delle dichiarazioni/testimonianza di vittime vulnerabili o in condizioni di particolare vulnerabilità*, Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma.

SITOGRAFIA

- FONDAZIONE GULOTTA, (2019), *Violenza domestica e femminicidio*, <https://www.youtube.com/playlist?list=PLvzS2PsBjMiI1hQHZ3UtZoeKI4aZhqZnm>